

*Revoca della inabilitazione e applicazione della amministrazione di sostegno*

Tribunale di Mantova, 19 luglio 2016. Pres. Alfani, Est. Alessandra Venturini

**Inabilitazione - Revoca - art. 429 c.c. - Applicazione della misura della amministrazione di sostegno - Ammissibilità - Fattispecie**

*Tenuto conto dei principi ispiratori della legge n. 6/2004, deve ritenersi consentita una interpretazione estensiva della norma di cui all'art. 429 c.p.c. nel senso che, nell'ipotesi in cui non sia venuta meno la causa dell'inabilitazione, può disporsi la revoca di tale misura e l'applicazione della amministrazione di sostegno ove quest'ultima appaia in concreto maggiormente adeguata alle esigenze di tutela della persona interessata.*

*(Massima a cura di Mauro Bernardi – Riproduzione riservata)*

TRIBUNALE di MANTOVA

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2401/2016

FATTO

Premesso che con sentenza n. 439/2003 del 25.10.2003 il Tribunale di Ivrea aveva dichiarato l'inabilitazione di D. E., nata il 4.02.1930 ad A., ed ivi residente in V. B. n. 43, presso la R.S.A. C. A. R., il curatore dell'inabilitata, M. S. M. e B. A., nato il 18.03.1937 ad A. ed ivi residente, quale cugino e unico parente in vita dell'inabilitata, e la stessa inabilitata, proponevano, con ricorso depositato il 15.06.2016, domanda di revoca dell'inabilitazione, con contestuale istanza di trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno a beneficio di D. E..

I ricorrenti allegavano che la misura dell'inabilitazione non risultava, allo stato, la più idonea a consentire l'adeguata cura degli interessi dell'inabilitata, in particolare in relazione al compimento di singoli atti ordinari della vita quotidiana; D. E. infatti, dopo essere stata dapprima ospitata presso una struttura di V. C. (TO), convenzionata con il CPS di Monza, che aveva in cura la stessa per patologia depressiva, era stata successivamente trasferita in una struttura in provincia di C. e da ultimo, per sua volontà, presso la RSA di A., suo paese natale; che l'inabilitata, non potendo custodire preziosi e beni personali presso la struttura che la ospita, aveva consegnato i propri oggetti d'oro, in accordo con il curatore, nonché vestiti ed altri oggetti di sua proprietà, al cugino B. A., senza le necessarie tutele legali per entrambi, tenuto conto dell'alea dell'età; che la D. era titolare di conto corrente bancario, acceso presso la filiale di A. di

M., con un saldo creditore di oltre 57.000,00 euro, su cui venivano accreditate la due pensioni INPS (di € 925,26 mensili) e Fondazione ENPAF (di € 272,28 mensili) e addebitata direttamente la retta per il ricovero in RSA, pari ad € 1.443,50; che per le proprie ulteriori esigenze quotidiane l'inabilitata si faceva accompagnare periodicamente presso la banca dal personale della struttura o da chi le dava disponibilità, per prelevare i contanti necessari; che inoltre a causa dell'età e delle sue patologie (in particolare del disturbo bipolare con screezio schizoaffettivo), che rendevano l'inabilitata spesso irascibile e contraddittoria, con manie di persecuzione, la stessa non era in grado di poter recepire quotidianamente le informazioni del personale medico della RSA sulle cure cui doveva sottoporsi, né tanto meno di autorizzarle, tanto che in alcuni periodi aveva rifiutato dette cure, con considerevoli rischi per la sua salute.

Rilevato quindi che la D. necessitava di essere assistita e rappresentata non solo nel compimento di atti di straordinaria amministrazione, ma anche e soprattutto negli atti quotidiani di ordinaria amministrazione (che esulano dalle competenza del curatore), i ricorrenti, individuando nell'istituto dell'amministrazione di sostegno la misura di tutela più idonea, concludevano come in epigrafe riportato,

All'udienza del 12.07.2016, avanti al Giudice Relatore, sono stati sentiti il curatore dell'inabilitata, M. S. M., e B. A., che hanno confermato il contenuto del ricorso, e si è proceduto, con l'intervento del P.M., all'esame dell'inabilitata.

Il Collegio ritiene che le domande proposte debbano essere accolte.

Come risulta dal certificato medico in atti, rilasciato in data 2.03.2016, D. E. è affetta da "disturbo bipolare con screezio schizoaffettivo", Parkinson senile e altre patologie fisiche (ematoma sotto durale fronto parietale cronico da trauma accidentale; ateromasia carotidea; esiti di frattura omero destro da trauma accidentale; pseudofachia; coroidosi miopica; positività per HCV).

Le sue condizioni psico-fisiche non sono migliorate rispetto all'epoca in cui è stata pronunciata sentenza di inabilitazione, emessa sul presupposto della accertata minorata capacità di intendere e di volere della D., determinata da "sindrome affettiva bipolare".

Deve quindi ritenersi che tuttora la stessa, a causa di tale persistente infermità mentale, nonché delle ulteriori patologie fisiche da cui è affetta, si trovi nell'impossibilità di provvedere autonomamente ai propri interessi.

Anche in sede di esame, come già accaduto in maniera analoga nel procedimento di inabilitazione (v. sentenza Tribunale di Ivrea, doc. 1), la D., dopo aver correttamente risposto alle domande sui suoi dati personali e sulle proprie risorse economiche, ha manifestato in modo evidente manie persecutorie e l'incapacità di comprendere come le infermità da cui è affetta ne limitino l'autonomia.

Come sostenuto dai ricorrenti tuttora l'inabilitazione non può oggi ritenersi la misura più idonea a tutela della D., consentendo tale istituto, in presenza di una scemata capacità di intendere e di volere, nel caso già accertata e tuttora sussistente, il controllo e l'assistenza di un curatore unicamente nel compimento di atti di straordinaria amministrazione, mentre l'inabilitata (che non è proprietaria di beni immobili e il cui patrimonio è costituito unicamente dai risparmi depositati su conto corrente e da beni personali, fra cui alcuni preziosi) necessita di essere

assistita o rappresentata nel compimento anche di atti di ordinaria amministrazione (quali il prelievo dal conto corrente bancario di contanti per le esigenze quotidiane e per piccoli acquisti, la gestione dei propri risparmi e la custodia dei propri beni mobili) o relativi alla cura della persona (quali il consenso alle terapie sanitarie di cui necessita).

Pur non essendo venuta meno la causa dell'inabilitazione il Tribunale rileva come nel caso debbano ritenersi cessati, alla luce del mutato quadro normativo in materia di "misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia", i presupposti per l'applicazione dell'istituto dell'inabilitazione (ossia la necessità, per la persona affetta da infermità di mente, di essere assistita solo nel compimento di atti di straordinaria amministrazione) e che, alla luce dei principi sanciti dalla l. n. 6/2004, la misura di tutela che risulta più opportuna nel caso sia la nomina di un amministratore di sostegno, che, diversamente dall'inabilitazione, consente di prevedere l'attribuzione di poteri di assistenza o di rappresentanza in capo all'amministratore, anche con riferimento ad atti specifici e in funzione delle accertate esigenze dell'interessato, con riferimento alle sue condizioni personali e patrimoniali, attribuzione che nel tempo può peraltro essere sempre modificata, in relazione al mutamento delle suddette esigenze.

Tenuto conto di tali principi il Collegio ritiene pertanto che sia consentita una interpretazione estensiva dell'art. 429 c.p.c. nel senso sopra indicato, e che, allo scopo di assicurare all'interessata la misura di protezione che meglio possa rispondere alle sue esigenze, debba quindi disporsi la revoca dell'inabilitazione, con trasmissione degli atti al Giudice Tutelare, risultando necessario, oltre che opportuno, che successivamente alla revoca D. E. possa beneficiare della nomina di un amministratore di sostegno in suo favore.

Nulla deve disporsi sulle spese, essendo stato il ricorso proposto anche dalla stessa inabilitata.

#### PQM

Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

Revoca l'inabilitazione di D. E., nata il 4.02.1930 ad A., disposta con sentenza del Tribunale di Ivrea n. 439/2003 in data 23.10.2003, depositata il 25.10.2003;

dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare di Mantova, per l'applicazione della misura dell'Amministrazione di sostegno a protezione di D. E.;

ordina che a cura della Cancelleria la presente sentenza, appena passata in giudicato, venga annotata nell'apposito registro, ex art. 423 c.c., e comunicata entro dieci giorni al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Mantova il 19.07.2016

Il Giudice Estensore

dott. Alessandra Venturini

Il Presidente

dott. Luciano Alfani